

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3210

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato ANFUSO

*Annunziata l'8 ottobre 1957*

**Estensione al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana dei benefici previsto in materia di esodo volontario**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana, consentiva l'esodo volontario del personale di tale Ministero, fosse esso di ruolo o a contratto tipo o avventizio o a ferma temporanea, o a contratto speciale a tempo indeterminato, purché tale personale ne facesse domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè entro il 30 settembre 1953. Con i successivi articoli 8 e 9 veniva determinato il trattamento di quiescenza, che per il personale a contratto tipo consisteva in una indennità per una volta tanto.

Il moderato afflusso di domande pervenute, in massima parte di elementi anziani, indusse il Parlamento a prorogare, con l'articolo 1 della successiva legge 9 luglio 1954, n. 1431, il termine per la presentazione delle domande al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della nuova legge e cioè al 30 agosto 1954. Una provvidenza particolare fu poi adottata per il personale a contratto tipo con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, che concesse a tale personale lo stesso trattamento di quiescenza conferito al personale di ruolo col su citato articolo 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430 (pensione e indennità), purché fosse in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso (15 dicembre 1954).

Quest'ultima condizione ha avuto una ben singolare conseguenza: infatti la cessata Amministrazione dell'Africa italiana, ricevute le domande presentate dai contrattisti ai sensi della prima legge n. 430 del 1953 e della seconda legge n. 431 del 1954, avendo provveduto subito, e comunque prima del 15 dicembre 1954 alla liquidazione della sola indennità una volta tanto di cui all'articolo 9 della legge n. 430, i contrattisti sono rimasti senza pensione, anche se hanno prestato servizio per una lunghissima serie di anni; coloro invece, per i quali non venne immediatamente provveduto e che perciò risultarono in servizio al 15 dicembre 1954, hanno avuto una pensione vitalizia, con relativi accessori, anche se con un modesto corredo di anni di servizio.

In via approssimativa può dirsi che nella prima disgraziata circostanza si sono trovati coloro che presentarono domanda entro il 30 settembre 1953, ai sensi della prima legge n. 430 e che furono di massima i più anziani di età e di servizio, i quali videro nelle nuove disposizioni di legge un mezzo per sottrarsi alle dure e umilianti condizioni, cui erano in procinto di essere assoggettati, stabilite per la quiescenza del contratto tipo, approvato dal Governo dell'epoca con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129; nella seconda favorevole circostanza si trovarono coloro che presentarono la domanda dopo l'emanazione della seconda legge.

Nessun motivo giustifica tale stridente contrasto di trattamento, e se qualche considerazione potesse addursi per giustificare una differenziazione, essa militerebbe più a favore dei primi, a motivo della loro età e del lungo servizio prestato, che a favore dei secondi. Né il fatto che essi, alla data di entrata in vigore del decreto Presidenziale 20 ottobre 1954 non erano più in servizio e avevano perciò già ricevuto la liquidazione di indennità *una tantum* di cui all'articolo 9 della legge n. 430 può legittimare la loro esclusione dal beneficio della pensione, sia per ragioni di umanità e di giustizia, sia perché la ricevuta liquidazione può essere agevolmente assorbita dalle rate di pensione già maturate e che si matureranno nel tempo.

Tutte le disposizioni fin qui emanate nei riguardi del benemerito personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, così duramente provato dalle vicende belliche e politiche, stanno a dimostrare la larga comprensione della Nazione e la sua ferma volontà di assicurare al personale stesso un trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello degli altri impiegati di Stato, siano essi di ruolo o dei ruoli speciali transitori, oggi ruoli aggiunti; e la concessione del beneficio della pensione rappresenta la prova più concreta della solidarietà umana e sociale ad esso dovuta.

Disgraziatamente le leggi non possono adeguarsi agevolmente alla molteplicità dei

casi concreti e la riprova più evidente è data, come si è visto, dall'applicazione dell'articolo 7 del già citato decreto Presidenziale n. 1090, il quale, ponendo come condizione per il godimento dei benefici ivi contemplati la presenza in servizio alla data del decreto stesso, ne ha praticamente escluso pochissimi elementi la cui avanzata età, in concorrenza con la premurosa sollecitudine con cui il Ministero dell'Africa Italiana li allontanò dal servizio, prima ancora che la speciale legislazione relativa a quella Amministrazione ricevesse un assetto definitivo, ha fatto sì che soltanto ad essi, che pur contano ormai un lunghissimo periodo di servizio realmente prestato allo Stato, risulta non concesso il diritto ad una pensione di vecchiaia, di guisa che, consumati ormai i soldi della liquidazione ricevuta, essi versano nella più squallida miseria, non percependo più un centesimo, né si trovano nelle condizioni di poter cercare nuovo lavoro, essendo ormai prossimi o avendo già raggiunta la settantina.

Si impone pertanto un provvedimento riparatore, che dia ad essi la possibilità di poter vivere decorosamente il resto della loro esistenza, senza doverli costringere a vivere della carità e della misericordia del prossimo.

Con tale intento mi onoro proporre agli onorevoli colleghi il provvedimento di legge di cui appresso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, sono applicabili anche al personale a contratto tipo, il quale, avendo presentato domanda di cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1953, n. 430, modificato con l'articolo 1 della legge 9 luglio 1954, n. 431, sia stato allontanato dal servizio prima della data di entrata in vigore del citato decreto presidenziale.

### ART. 2.

Nel trattamento di quiescenza, spettante al personale di cui al precedente articolo in applicazione dell'articolo 8 della legge 29

aprile 1953, n. 430, saranno imputate le indennità già corrisposte in esecuzione dell'articolo 9 della stessa legge.

**ART. 3.**

Per aver diritto all'applicazione dei precedenti articoli gli interessati dovranno avanzare domanda al Ministero del Tesoro, Ufficio stralcio Ministero Africa Italiana, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.